

Circolare 09/2025

Bolzano, 09/12/2025

Novità Finanziaria 2026

Gentili clienti,

la Manovra di Bilancio 2026 è stata approvata in Consiglio dei Ministri ed è ora in discussione in Parlamento. Al momento le disposizioni più interessanti sono elencate di seguito, premettiamo però che possono ancora subire delle modifiche fino all'approvazione definitiva.

Contenuto

1.1	Misure per le imprese e i professionisti	1
1.1.1	Iper-ammortamenti per nuovi investimenti 4.0 e 5.0 dal 2026 (art. 94)	1
1.1.2	Frazionamento delle plusvalenze (art. 15)	2
1.1.3	Modifiche alla tassazione dei dividendi per partecipazioni minori del 10% (art. 18)	3
1.1.4	Affrancamento delle riserve in sospensione di imposta (art. 16)	3
1.1.5	Condizione di accesso al regime forfetario (art. 12)	3
1.1.6	Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dei dipendenti (art. 4 co. 2 e 3)	3
1.1.7	Buoni pasto elettronici - Incremento del limite di non imponibilità (art. 5)	4
1.1.8	Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice (art. 14 co. 1 - 6)	4
1.1.9	Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale (art. 14 co. 7)	4
1.1.10	Attestazione di regolarità fiscale e contributiva per i professionisti (129 co. 10)	4
1.1.11	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il settore agricolo (art. 96)	5
1.1.12	Pos e registratori di cassa: novità dal 01.01.2026	4
1.2	Misure per le persone fisiche	5
1.2.1	Riduzione Irpef dal 35% al 33% per il secondo scaglione (art. 2 co. 1)	6
1.2.2	Modifiche all'aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi (art. 7)	6
1.2.3	Detrazioni per interventi "edilizi" - Proroga dell'aliquota "maggiorata" (art. 9 co. 1)	6

1.1 Misure per le imprese e i professionisti

1.1.1 Iper-ammortamenti per nuovi investimenti 4.0 e 5.0 dal 2026 (art. 94)

A sostituire gli attuali crediti di imposta per investimenti del tipo 4.0 e 5.0, è introdotta una misura con le caratteristiche del iper- e maxi-ammortamento.

Soggetti beneficiari	La misura è applicabile solo da soggetti titolari di reddito di impresa, non però da professionisti o associazioni professionali.
Ambito temporale	Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 31.12.2026 o entro il termine "lungo" del 30.6.2027 in caso di prenotazione entro il 31.12.2026 (con ordine e acconto minimo del 20%).
Beni agevolabili	<p>Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p> <p>Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.</p> <p>Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p>
Misura agevolazione 4.0	<p>La maggiorazione del costo di acquisizione è differenziata in relazione all'ammontare degli investimenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Misura agevolazione 5.0 (transizione ecologica)	<p>Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, • alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%, <p>la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

1.1.2 Frazionamento delle plusvalenze (art. 15)

Si interviene sulla disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa, aumentando il periodo di possesso richiesto per accedere al beneficio e riducendo il numero di rate generalmente ammesse.

- Le plusvalenze realizzate su beni d'impresa, ad esclusione dei beni merce, potranno essere suddivise in tre esercizi se il bene è stato posseduto per almeno cinque anni (prima la suddivisione era possibile in cinque esercizi con possesso minimo di tre anni).
- Per le immobilizzazioni finanziarie (non soggette a regime pex), la rateizzazione in tre quote si applica solo se questi risultano esposti nei bilanci degli ultimi cinque anni.
- Per la cessione di azienda o ramo d'azienda resta la possibilità di rateizzare la plusvalenza in cinque esercizi, a condizione che il possesso sia di almeno tre anni (regola invariata rispetto a prima).

Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta 2026 (esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2025). Non cambiano le modalità per le plusvalenze realizzate fino al periodo d'imposta 2025.

Per il calcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2026, si deve considerare l'imposta che sarebbe risultata applicando le nuove regole.

1.1.3 Modifiche alla tassazione dei dividendi per partecipazioni minori del 10% (art. 18)

La modifica alla disciplina della tassazione dei dividendi ora vigente, prevede una distinzione tra partecipazioni sotto o oltre il 10%:

- partecipazioni di almeno pari al 10% continuano ad essere tassati come in passato (tassazione del 5% dei dividendi percepiti), mentre le
- partecipazioni sotto il 10% sono imponibili integralmente.

Le persone fisiche continuano a tassare i dividendi percepiti con la ritenuta del 26%.

Le nuove disposizioni si applicherebbero alle distribuzioni di utili e riserve di utili deliberate dall'1.1.2026.

Sono al momento proposti degli emendamenti a questa disposizione, per esempio la riduzione della soglia al 5%.

1.1.4 Affrancamento delle riserve in sospensione di imposta (art. 16)

Si ripropone, nei medesimi termini, l'opportunità, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, di affrancarle, e quindi eliminare il vincolo fiscale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.

1.1.5 Condizione di accesso al regime forfetario (art. 12)

Per utilizzare il regime forfetario nel 2026 e nel 2027, i redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al 2025 o 2026 (anni precedenti) non devono essere superiori a 35.000 euro. Per il 2027/2028 il limite torna a 30.000 euro.

1.1.6 Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dei dipendenti (art. 4 co. 2 e 3)

Per il 2025 viene ridotta l'imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.

Per gli anni 2026 e 2027 l'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa

- viene ridotta all'1%;
- si applica entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

1.1.7 *Buoni pasto elettronici - Incremento del limite di non imponibilità (art. 5)*

Viene previsto l'incremento da 8 a 10 euro del limite di non imponibilità dei buoni pasto elettronici. Nessuna modifica è invece prevista per i buoni pasto cartacei (soglia 4 euro).

1.1.8 *Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice (art. 14 co. 1 - 6)*

Sono riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (ad eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni effettuate entro il 30.9.2026.

La tassazione dell'assegnazione o trasformazione è la seguente:

- imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze sui beni assegnati o ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione (10,5% per le società non operative per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025);
- imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito dell'assegnazione o della trasformazione.

Il versamento delle imposte sostitutive avviene per il 60% entro il 30.9.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

1.1.9 *Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale (art. 14 co. 7)*

Sono riaperti i termini per l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale. L'opzione per l'estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2026.

I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

1.1.10 *Attestazione di regolarità fiscale e contributiva per i professionisti (129 co. 10)*

La norma introduce un obbligo per il professionista che lavora con la Pubblica Amministrazione di produrre la documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

L'adempimento costituisce presupposto necessario per il pagamento dei compensi ai liberi professionisti che rendono prestazioni in favore delle Amministrazioni Pubbliche.

1.1.11 *Pos e registratori di cassa: novità dal 01.01.2026*

Il 31.10.25 è stato pubblicato il provvedimento che individua come procedere a seguito dell'obbligo di collegare i dispositivi POS ai registratori telematici.

A partire dal 1° gennaio 2026 sarà obbligatoria l'integrazione completa tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici, per garantire la memorizzazione e trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici all'Agenzia delle Entrate.

Da questa data in poi, tutti i pagamenti elettronici (carte, wallet, app, ecc.) devono essere memorizzati e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, insieme ai dati dei corrispettivi.

L'obbligo in questione si rappresenta come segue:

- Dal 1° gennaio 2026: obbligo di integrazione tra strumenti di pagamento elettronico (Pos, software, app, ecc.) e registratori telematici/server attivi nel punto vendita.
- L'associazione avverrà tramite funzionalità offerte nell'area riservata «fatture e corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate, disponibile dai primi giorni di marzo 2026.
- Ogni esercente (o intermediario) dovrà associare il numero di matricola di ciascun strumento di pagamento elettronico con quello del registratore telematico censito.
- L'elenco degli strumenti di pagamento elettronico verrà reso disponibile nell'area riservata, sulla base delle comunicazioni preventive degli operatori finanziari all'Agenzia.
- Per ogni vendita, dovrà essere selezionata in cassa la tipologia effettiva di pagamento utilizzata dal cliente tramite la funzione specifica sugli RT.
- Il tracciamento dei pagamenti elettronici ricevuti avverrà automaticamente in caso di collegamento fisico diretto tra Pos e dispositivo di certificazione fiscale.
- Dal 1° gennaio 2026 la mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici comporterà specifiche sanzioni.

La mancata trasmissione di ciascun pagamento elettronico prevede una sanzione di 100 euro per singola omissione, senza cumulo giuridico. In caso di mancato collegamento tra strumento di pagamento e registratore telematico, la sanzione varia da 1.000 a 4.000 euro e può comportare la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'attività.

1.1.12 Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il settore agricolo (art. 96)

Viene introdotto un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 dedicato alle imprese attive nel settore agricolo e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui agli Allegati A e B alla L. 11.12.2016 n. 232 (quindi beni materiali e immateriali 4.0).

Gli investimenti agevolati sono quelli effettuati dall'1.1.2026 al 31.12.2026, o nel termine "lungo" del 30.6.2027, a condizione che entro il 31.12.2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione (c.d. "prenotazione").

Il credito d'imposta è previsto nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro, nel limite complessivo di spesa di 2,1 milioni di euro.

1.2 Misure per le persone fisiche

1.2.1 Riduzione Irpef dal 35% al 33% per il secondo scaglione (art. 2 co. 1)

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, ovvero quello da 28.000 euro a 50.000 euro.

Le nuove aliquote IRPEF sono:

- 23% fino a 28.000 euro;
- 33% tra 28.001 e 50.000 euro (era 35%);
- 43% oltre 50.000 euro.

La riduzione si applica a regime, a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026

Il risparmio fiscale massimo è di 440 euro grazie alla riduzione del secondo scaglione del 2%.

Per redditi superiori a 200.000 euro, una "neutralizzazione" riduce le detrazioni di imposta di 440 euro su specifici oneri detraibili.

1.2.2 Modifiche all'aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi (art. 7)

Viene ridotto il campo di applicazione della cedolare secca con l'aliquota del 21% rispetto ai contratti di locazioni brevi.

Ambito oggettivo	Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono servizi accessori come fornitura di biancheria e pulizia, stipulati da persone fisiche fuori dall'esercizio di attività d'impresa, anche tramite intermediari immobiliari o portali telematici.
Locazioni brevi senza intermediario	Per una sola unità immobiliare locata nel periodo d'imposta senza il coinvolgimento di intermediari o portali telematici, è possibile optare per l'aliquota ridotta del 21% sulla cedolare secca. Per tutte le altre unità immobiliari si applica l'aliquota del 26%.
Locazioni brevi con intermediario	Anche la stipula di un solo contratto tramite intermediari o portali comporta l'applicazione dell'aliquota al 26% su tutte le locazioni brevi relative a quell'unità per il periodo d'imposta.
Esclusioni	Sono esclusi i contratti di locazione ordinari (es. 4+4, 3+2), per cui restano valide le regole precedenti sulla cedolare secca (21% o 10%) Esclusi anche i contratti per fabbricati strumentali e terreni essendo in questi casi non applicabile la cedolare secca.

1.2.3 Detrazioni per interventi "edilizi" - Proroga dell'aliquota "maggiorata" (art. 9 co. 1)

Sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote delle detrazioni spettanti per gli interventi "edilizi" applicabili in relazione alle spese sostenute nel 2025.

Si tratta del

- "bonus casa" (all'art. 16-bis TUIR),
- "ecobonus" (art. 14 DL 63/2013),
- „sismabonus“ (art. 16 co. 1-bis TUIR)

interconsult

pichler steinmair knoll

WIRTSCHAFTS-, STEUER- UND ARBEITSBERATUNG | CONSULENZA COMMERCIALE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

Condizione	1.1.2025 - 31.12.2026	1.1.2027 - 31.12.2027
Interventi su abitazioni (non principali)	36%	30%
Interventi su abitazione principale (titolari diritto di proprietà o diritto reale di godimento)	50%	36%

Prorogato anche il "bonus mobili" per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per le spese sostenute nel 2026 gli interventi di recupero edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2025.

Il limite è confermato a 50% di 5.000 euro e il credito deve essere ripartito su 10 anni.